

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO
ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 recante “Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena”, pubblicata sul BURC n. 70 del 6 maggio 2022, parte I.

Nel BURC n. 70 del 6 maggio 2022 è stata pubblicata la legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 recante “Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena”, che nel corpo del testo contiene un mero errore materiale all’articolo 3, comma 2.

Si riporta, pertanto, la relativa correzione:

Articolo 3:

TESTO ERRATO:

“Art. 3
(Funzioni degli enti locali)

1. Gli ambiti territoriali sociali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Gli ambiti territoriali sociali afferenti ai distretti di Corte di Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e gli istituti penali minorili, possono autorizzare **una o più strutture residenziali** per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena ricadente in uno dei comuni dell’ambito. Sull’intero territorio regionale non possono essere autorizzate, in ogni caso, più di due strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero ad esecuzione di pena.

3. Gli ambiti territoriali sociali competenti nel rispetto del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), concedono l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali di cui alla presente legge.

4. Gli ambiti territoriali competenti rilasciano i titoli abilitativi di cui all’articolo 6 del regolamento regionale n. 22/2019 nel rispetto dei requisiti generali, strutturali, professionali e organizzativi di cui agli articoli 1, 2.1 e 2.2 dell’Allegato A al regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti di cui all’Allegato A alla presente legge.

5. Gli ambiti territoriali sociali competenti, d’intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, con i centri regionali equivalenti, con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano di zona gli interventi a favore dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.”

TESTO CORRETTO:

“Art. 3
(Funzioni degli enti locali)

1. Gli ambiti territoriali sociali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Gli ambiti territoriali sociali afferenti ai distretti di Corte di Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e gli istituti penali minorili, possono autorizzare **un massimo di una struttura residenziale** per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena ricadente in uno dei comuni dell’ambito. Sull’intero territorio regionale non possono essere autorizzate, in ogni caso, più di due strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero ad esecuzione di pena.

3. Gli ambiti territoriali sociali competenti nel rispetto del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), concedono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali di cui alla presente legge.

4. Gli ambiti territoriali competenti rilasciano i titoli abilitativi di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 22/2019 nel rispetto dei requisiti generali, strutturali, professionali e organizzativi di cui agli articoli 1, 2.1 e 2.2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti di cui all'Allegato A alla presente legge.

5. Gli ambiti territoriali sociali competenti, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, con i centri regionali equivalenti, con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano di zona gli interventi a favore dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.”

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Stefania Lauria